

Contributi 2024 per i quotidiani: domande entro il 31 gennaio

Editoria

Per il bonus pubblicità parte l'iter per comunicare gli investimenti realizzati

Paolo Stella Monfredini

Le imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, possono presentare, entro le 24 del 31 gennaio 2025, le domande di ammissione ai contributi per l'anno 2024.

Contributi diretti editoria

La domanda, e gli ulteriori documenti richiesti per l'eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati utilizzando esclusivamente la procedura online accessibile dalla piattaforma presente sul sito web del dipartimento per l'Informazione e l'editoria. I soggetti che possono accedere al contributo pubblico all'editoria (che può essere richiesto per una sola testata) sono i seguenti:

- ❶ le cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- ❷ le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 198/2016;
- ❸ gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici di quotidiani e

periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;

❹ le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;

❺ le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (con testi scritti almeno per il 50% in lingua italiana) o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

I requisiti di accesso sono disciplinati dal Dlgs 70/2017 mentre le modalità di presentazione delle domande sono stabilite dal Dpcm 28 luglio 2017 (Dpcm 15 settembre 2017 per i quotidiani di cui al punto 5).

I soggetti interessati devono inoltre inviare, entro il 31 gennaio 2025, a propria cura e spese, un campione dei numeri della testata per cui si chiede il contributo all'indirizzo del Dipartimento indicato sul sito web.

Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2025, la domanda e i relativi documenti, devono inoltre, entro lo stesso termine, la medesima documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al ministero degli Affari esteri, entro il 28 febbraio 2025.

I soggetti che vogliono accedere ai contributi dovranno successivamente trasmettere al dipartimento per l'Informazione e l'editoria (nonché, per i quotidiani diffusi all'estero, all'ufficio consolare italiano di competenza), entro il 30 set-

tembre 2025, l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2, commi 4 e 5, del Dpcm 28 luglio 2017 (articolo 2, comma 3, del Dpcm 15 settembre 2017 per i quotidiani diffusi all'estero) ovvero l'intera documentazione indicata dal medesimo articolo 2 se non prodotta unitamente alla domanda.

Tax credit pubblicità

I soggetti che hanno presentato la «Comunicazione per l'accesso» al bonus pubblicità per il 2024 (l'elenco è stato pubblicato sul sito del Dipartimento il 7 maggio 2024), possono presentare la «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati» nel medesimo anno entro le ore 24 del 10 febbraio 2025.

Invariate le modalità di trasmissione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica che deve essere inviato tramite i servizi telematici delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione «Servizi» dell'area riservata.

Si ricorda che, dal 2023, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 25-bis del decreto legge 17/2022, il credito di imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite di 30 milioni, che costituisce tetto di spesa (articolo 57-bis, comma 1-quinquies, del Dl 50/2017).